

Relazione riguardante il Vincolo Ferroviario (DPR 11 luglio 1980 n. 753)

Committente: "ALBORADA BEACH S.A.S. DI GHIGGERI MAURICIO" partita I.V.A. e C.F.:
01638980993, con sede legale in via Sertorio 7/22 Sestri Levante (GE)

Progetto: Arch. Enrico Piazze
ARCHITETTI ASSOCIATI PIAZZE_CARTAMANTIGLIA
Via Colombo 33, Lavagna (GE)
Via Matteotti 67, Alghero (SS)
e_mail: pc_associati@alice.it

**OGGETTO: Introduzione di Progetto Speciale: Zona D RIB (B-D) passeggiata a mare e per attrezzature balneari - Spiaggia Attrezzata - Collocazione attrezzature e servizi alla spiaggia connessi alla concessione demaniale marittima N. 13/2008 , mediante procedura di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59 LR 36/97 e s.m.i.
Loc. Cavi di Lavagna Lungomare Arenelle**

L'art. 49 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) prevede che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Il vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 49 è in realtà un vincolo relativo in quanto l'art 60 recita:

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Alla luce di questo articolo si può ritenere che la realizzazione dei manufatti proposti dal progetto speciale sia ammissibile in quanto possono considerarsi verificate le condizioni prescritte dall'art. 60 al fine di una riduzione delle distanze prescritte dall'art. 49. Non si ravvisano infatti criticità per quanto concerne la sicurezza pubblica, ne per la conservazione della ferrovia, ne per la natura dei terreni, inoltre le circostanze locali permetterebbero la realizzazione senza intralci trovandosi il tratto ferroviario litoraneo in un assetto del tutto rettilineo con ottima visibilità.

A riprova di quanto affermato si può rilevare alla luce dell'art 61 del suddetto DPR 753/80 la persistenza autorizzata o non contestata degli innumerevoli episodi analoghi e in generale ben più consistenti, presenti su tutto il litorale.

L'art. 61 prescrive infatti che:

Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta una indennità' da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità' purché' si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

Restano comunque da rispettare le prescrizioni di cui all'art.39 del suddetto DPR 753/80 per quanto riguarda il divieto di installazione e mantenimento di sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia e tali da confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione, che il progetto, nella stesura proposta rispetta.

Arch. Enrico Piazza

